

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 21 MARZO 1990, n. 53

I soggetti autorizzati all'autenticazione delle sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale, che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio, sono i seguenti:

1. Notai
2. giudici di pace
3. cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali
4. segretari delle procure della Repubblica
5. membri del Parlamento
6. consiglieri regionali
7. presidenti delle province
8. sindaci metropolitani
9. sindaci
10. assessori comunali e provinciali
11. componenti della conferenza metropolitana
12. presidenti dei consigli comunali e provinciali
13. presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
14. consiglieri provinciali, senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia;
15. consiglieri metropolitani senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco metropolitano
16. consiglieri comunali senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco;
17. segretari comunali e provinciali
18. funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
19. gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

NOTE

- I soggetti di cui ai precedenti punti 14, 15 e 16 sono competenti ad autenticare anche se candidati alle medesime elezioni.
- I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. Non sussiste, ai

fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della « pertinenza » (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio).

- Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
- L'elencazione dei soggetti di cui al punto n. 19 è reperibile al seguente link:
<https://www.ordineavvocatipescara.it/index.php/avvocati-autenticatori-firme-procedure-elettorali/>

In occasione delle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024 , gli Uffici competenti in materia di procedimento elettorale saranno aperti secondo gli orari di cui al seguente link:
<https://www.comune.pescara.it/node/9684>